



COMUNE DI OSIGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria, 1^a convocazione, seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. – CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLE ALIQUOTE – DETRAZIONI – ASSIMILAZIONI.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 18:00 il Vice Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Cristina Leonelli, dato atto che l'odierna seduta è tenuta con modalità "mista", secondo quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/01/2021, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, all'appello risultano i Signori:

	PRESENTI IN SEDE	PRESENTI IN VIA TELEMATICA	ASSENTI
SCARZELLA PAOLA	X		
MELLOGNO RODOLFO	X		
RESIO GIOVANNI	X		
BARBERIS LORENZO	X		
MELLOGNO MARIO	X		
ROSSI ROBERTO LUIGI			X
ROVETA RAFFAELA			X
NAVONI ANGELO	X		
BRIOZZO STEFANO			X
SALVO PIETRO			X
SANTO STEFANO	X		
	7	-	4

Assenti giustificati: -

Il Vice Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Cristina Leonelli, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- Abbiano potuto visionare gli atti all'O.d.g.;
- Possano intervenire alla discussione in corso;
- Manifestare il voto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **la Sig.ra Paola Scarzella – in qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica all'oggetto indicata.**

- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dall'art. 1, c. 756, Legge n. 160 del 27/12/2019, né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo c. 757 e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

RITENUTO pertanto di poter approvare le aliquote per il 2023, riservandosi di adottare una nuova deliberazione solo nell'eventualità in cui venga emanato il decreto previsto dall'art. 1, c. 756, Legge n. 160 del 27/12/2019 e venga data attuazione di quanto stabilito dal successivo c. 757;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 169, Legge n. 296/2006 che dispone che:

- le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di approvazione;
- in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2022 con il quale, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 13/12/2022, previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, acquisita nella stessa seduta, è stato decretato il differimento per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31/03/2023;

VISTI:

- l'art. 13, c. 15, D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998;
- l'art. 151, c. 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che dispone che il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, c. 767, Legge n. 160 del 27/12/2019, che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 Ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al c. 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 Ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 201 del 06/12/2011, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76%

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 30.12.2022 avente ad oggetto: "Imposta municipale propria I.M.U. – conferma provvisoria per l'anno 2023 delle aliquote – detrazioni – assimilazioni, nelle more di emanazione del decreto MEF di determinazione delle fattispecie imponibili", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati,

DELIBERA

1. per le motivazioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare per l'anno 2023 la conferma delle aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria IMU:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	5 per mille	200,00 €
CAT. C1 (negozi e botteghe) CAT. D2 (alberghi)	8,6 per mille	
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D1 - Opifici (Entrata di spettanza dello Stato per la quota di 0,76 % ed Entrata di spettanza del Comune per la quota di 0,30 %)	10,6 per mille	
Aliquota ordinaria (Immobili diversi dall'abitazione principale - Aree fabbricabili)	10,5 per mille	
Immobili diversi dai precedenti	1 per mille	

2. di dare atto che per il 2023 l'IMU non è dovuta per:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede

DELIBERA

9. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.